

## Morti sul lavoro: la risposta del Governo

### Gli effetti del nuovo DL: inasprimento delle sanzioni e rischio di sospensione dei lavori

Il 22 Ottobre è entrato in vigore il DL 146/2021: *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*.

L'art. 13 è dedicato agli aspetti di sicurezza sul lavoro.

Alcuni dati INAIL, riferiti agli infortuni degli ultimi anni:

DATI NAZIONALI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INFORTUNI sul lavoro	636.672	641.154	646.970	645.395	644.803	571.198
Di cui, MORTALI	manca	1178	1171	1279	1205	1538

REGGIO EMILIA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INFORTUNI sul lavoro	11.010	10.875	11.250	11.058	10.896	8.706
Di cui, MORTALI	17	19	12	12	12	11

#### Anno 2021

Nei primi 8 mesi dell'anno, nel periodo gennaio-agosto, c'è stato un aumento delle denunce di infortunio nel loro complesso, un calo di quelle mortali e una risalita delle malattie professionali rispetto allo stesso periodo del 2020. I casi mortali, a oggi, sono stati 772.

Il provvedimento governativo rischierà di creare non pochi problemi a noi Coordinatori della Sicurezza – anche se non direttamente coinvolti né citati dal Decreto Legge. E di notevole importanza, oggi più che mai, diventerà il tema della QUALIFICA DELLE IMPRESE: più è elevato il livello delle imprese – in quanto a formazione; assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza; consapevolezza dei pericoli e dei rischi e capacità di gestione in sicurezza delle dinamiche di cantiere – e minore sarà la possibilità di incappare in un provvedimento sanzionatorio o di sospensione, destabilizzanti non solo per le imprese ma per l'intera opera in realizzazione.

Nei prossimi giorni, per approfondire il tema in esame e fare il punto sui cantieri che beneficiano di bonus per detrazioni (110%, facciate, antisismica) - relativamente alle ripercussioni che ne potrebbero derivare – il Collegio Geometri organizzerà un momento formativo rivolto a tutti gli iscritti.

# I contenuti salienti del Decreto Legge in materia di sicurezza sul lavoro

## Lavoro nero

Cambiano le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale 'in nero' presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna 'recidiva' ai fini della adozione del provvedimento, che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.

## Inasprimento sanzioni per le imprese

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I del DLgs 81/2008, è prevista la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Si riportano, di seguito, i contenuti dell'Allegato I:

### GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

## Altri provvedimenti

Unitamente al provvedimento di sospensione, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL possono imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti

alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Commissione 3  
Sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi